



Verbalizzazione udienza penale di data 11 luglio 2006 presso Tribunale di Udine.

Difensore: avv. Andrea Mascherin Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Omissis

“... Il Difensore dichiara di astenersi dall'udienza. Precisa che alcun intervento definitivo da parte di alcuna Commissione è ad oggi maturato, che neppure vi è stata alcuna convocazione formale da parte di alcuna Commissione nei confronti delle Associazioni dell'Avvocatura, che pertanto allo stato non vi è in assoluto alcuna formale procedura di infrazione aperta, ne è dato sapere se tale procedura verrà mai aperta. Che in essere vi è solo un'opinione dell'Autorità Garante che ha valenza allo stato di mera opinione. Che nessuno dubita che qualora con Decreto Legge fosse stato aggredito il principio di autonomia e di indipendenza della Magistratura non si sarebbe potuto ritenere che legittima l'iniziativa di astensione in deroga ai termini previsti per le ipotesi ordinarie. Che nel caso specifico viene aggredita l'autonomia, l'indipendenza, il decoro e la dignità dell'altissima Funzione svolta storicamente dall'Avvocatura, si ritiene che qualsivoglia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che vada a contestare la legittimità di tale astensione, per i motivi su esposti si tradurrebbe oggettivamente e senza alcuna forma di personalizzazione in una forma di mancanza di rispetto nei confronti degli Avvocati, venendosi così a creare una obiettiva situazione di conflittualità, tale da giustificare l'opportunità di una dichiarazione di astensione da parte del Giudicante.

Si confida pertanto che questo Giudice come la grandissima maggioranza dei Giudici di Italia e come la Procura della Repubblica di Udine, manifesti tale dovuto rispetto nei confronti dell'Avvocatura accogliendo la dichiarazione di astensione.

In difetto valuti l'opportunità di astenersi dal giudicare i procedimenti in cui sia coinvolto come difensore un Avvocato iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

Il P.M. si rimette alla valutazione del Giudice in merito all'accoglimento della domanda di astensione degli Avvocati, rilevando tuttavia che trattandosi di una riforma proposta a mezzo di Decreto Legge si rendeva quasi obbligatorio l'intervento nei termini attuati, attesa anche l'imminenza del periodo feriale e quindi la probabile irrilevanza ed inefficacia di una astensione posticipata al periodo successivo.

Il Tribunale pur ribadendo la propria personale convinzione in merito alla inosservanza dei principi stabiliti in materia di astensione dalle attività relative ai servizi pubblici essenziali ed al solo fine di evitare pregiudizio al buon funzionamento e all'efficienza dell'Amministrazione Giudiziaria, differisce all'udienza...”

Omissis